DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2013

recante modifica della decisione 2005/1/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nella Repubblica ceca per quanto riguarda le formule dei metodi autorizzati e la presentazione di tali carcasse

[notificata con il numero C(2013) 2037]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(2013/187/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2005/1/CE della Commissione [2], nella Repubblica ceca è stato autorizzato l'impiego di sei metodi di classificazione delle carcasse di suino.

(2) A causa di variazioni nella composizione del patrimonio suino nella Repubblica ceca, per l'attuale popolazione di suini da macello può essere previsto un tenore più elevato di carne magra. Occorre pertanto aggiornare le formule previste dai metodi autorizzati.

(3) La Repubblica ceca ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione delle formule adottate per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando i principi alla base di tali formule, i risultati delle prove di sezionamento e le equazioni applicate per quantificare il tenore di carne magra nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime [3].

(4) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione delle suddette nuove formule. Tali formule devono pertanto essere autorizzate nella Repubblica ceca.

(5) La Repubblica ceca ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella standard definita nell'allegato V, punto B.III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(6) Conformemente all'allegato V, punto B.III, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella standard definita nel primo comma dello stesso punto, allorché la pratica commerciale generalmente seguita sul loro territorio si discosta da tale presentazione standard. Nella sua domanda, la Repubblica ceca ha precisato che, sul proprio territorio, la pratica commerciale prevede che le carcasse siano presentate senza orecchie e con la sugna. Tali presentazioni, diverse da quella standard, devono pertanto essere autorizzate nella Repubblica ceca.

(7) Al fine di stabilire le quotazioni per le carcasse di suino secondo criteri comparabili, è opportuno tener conto di tale diversa presentazione, adeguando il peso registrato in questi casi al peso della presentazione standard.

(8) La decisione 2005/1/CE va pertanto modificata in tal senso.

(9) Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione devono essere consentite solo se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

(10) In considerazione delle esigenze tecniche inerenti all'introduzione di nuove formule e di nuove equazioni, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 1º luglio 2013.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/1/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 1 del 4.1.2005, pag. 8.
[3] GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

«Per quanto riguarda l'apparecchio "Ultra-FOM 300" e "Ultrasound IS-D-05" al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l'apparecchio ha rilevato i valori della misura P_2 nel punto indicato nell'allegato, parte 4, punto 3 e parte 5, punto 3. Il marchio corrispondente del punto di misurazione deve essere eseguito durante la procedura di misurazione.»;

2) l'articolo 1 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 bis

Nella Repubblica ceca, fatta salva la presentazione standard di cui all'allegato V, punto B.III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino possono essere presentate:

a) senza orecchie; queste saranno rimosse prima della pesatura e della classificazione della carcassa. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula:

peso della carcassa a caldo = peso della carcassa a caldo senza orecchie + 0,274 kg; e

b) senza sugna; questa sarà rimossa prima della pesatura e della classificazione della carcassa. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula:

peso della carcassa a caldo = 1,65651 + 0,96139 × peso della carcassa a caldo con la sugna; e

c) senza sugna e senza orecchie; le orecchie saranno rimosse prima della pesatura e della classificazione della carcassa. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula:

peso della carcassa a caldo = 1,65651 + 0,96139 × (peso della carcassa a caldo con la sugna e senza orecchie + 0,274 kg).»;

3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite solo se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.»;

4) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º luglio 2013.

Articolo 3

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2013

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2005/1/CE è così modificato:

1) nella parte 1 [(Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)], il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 59{,}08991 - 0{,}43868 \times S + 0{,}09792 \times M$$

dove:

$\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

S = misura del grasso, misurato mediante un regolo graduato in corrispondenza del punto di spessore minimo del lardo visibile (inclusa la cotenna) che ricopre il muscolo gluteo medio alla fenditura della carcassa (in millimetri);

M = spessore della carne, misurato mediante un regolo graduato in corrispondenza della distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del muscolo gluteo medio e la faccia dorsale del canale vertebrale (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.»;

2) nella parte 2 [Fat-O-Meater (FOM)], il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 70{,}28164 - 0{,}75376 \times S + 0{,}00270 \times M$$

dove:

$\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

S = spessore, in millimetri, del lardo dorsale (inclusa la cotenna), misurato a 6,5 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, fra la penultima e la terzultima vertebra lombare;

M = spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di S.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.»;

3) nella parte 3 [Hennessy Grading Probe (HGP 4)] il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 69{,}11354 - 0{,}67804 \times S + 0{,}00432 \times M$$

dove:

$\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

S = spessore, in millimetri, del lardo dorsale (inclusa la cotenna), misurato a 7 cm dalla linea mediana della carcassa, fra la terzultima e la quartultima vertebra lombare,

M = spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di S.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.»;

4) nella parte 4 (Ultra-FOM 300), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 66{,}78382 - 0{,}80922 \times S + 0{,}04746 \times M$$

dove:

$\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

S = spessore, in millimetri, del lardo dorsale (inclusa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, fra la penultima e la terzultima vertebra lombare (misure "P2");

M = spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di S.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.»;

5) nella parte 5 (Ultra-sound IS-D-05), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 66{,}01987 - 0{,}69560 \times S + 0{,}01947 \times M$$

dove:

$\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

S = spessore, in millimetri, del lardo dorsale (inclusa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, fra la penultima e la terzultima vertebra lombare (misure «P2»);

M = spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di S.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.»;

6) nella parte 6 (Needle IS-D-15), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 66{,}37105 - 0{,}80124 \times S + 0{,}05507 \times M$$

dove:

$\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

S = spessore, in millimetri, del lardo dorsale (inclusa la cotenna), misurato a 7,5 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, fra la penultima e la terzultima vertebra lombare;

M = spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di S.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.».